

Ministero della salute

D.M. 13/10/2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inserimento nella tabella I della specifica denominazione di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2020, n. 276.

Art. 1.

D.M. 13 ottobre 2020 ⁽¹⁾.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* e successive modificazioni ed integrazioni.

Inserimento nella tabella I della specifica denominazione di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone. ⁽²⁾

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli *articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «*tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali*»;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'*art. 13, comma 2, del testo unico*;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con *legge 5 giugno 1974, n. 412*;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con *legge 25 maggio 1981, n. 385*;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 63° che si è svolta a Vienna il 4 marzo 2020, ha inserito con le decisioni 63/2 e 63/3, rispettivamente, le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil nella schedule I di cui alla convenzione sulle sostanze stupefacenti del 1961, emendata dal protocollo del 1972, e che inoltre ha inserito con le decisioni 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, rispettivamente, le sostanze 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone nella schedule II di cui alla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971;

Tenuto conto che le citate sostanze risultano già sotto controllo in Italia e presenti nella *tabella I del testo unico*, senza essere denominate specificamente, all'interno di categorie di sostanze, e in particolare: le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil tra gli analoghi del fentanil, la sostanza 5F-AMB-PINACA tra gli analoghi di struttura dell'indazol-3-carbossamide, la sostanza 5F-MDMB-PICA tra gli analoghi di struttura dell'indol-3-carbossamide, le sostanze 4-CMC e N-etilesedrone tra gli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con *nota del 3 giugno 2020*, favorevole all'inserimento nella *tabella I del testo unico* della specifica

denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5FMDMB-

PICA, 4-CMC, N-etilesedrone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'8 settembre 2020 favorevole all'inserimento nella *tabella I del testo unico* della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della *tabella I del testo unico*, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella *tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Crotonilfentanil (denominazione comune)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamide (denominazione chimica)

Valerilfentanil (denominazione comune)

N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]pentanamide (denominazione chimica)

5F-AMB-PINACA (denominazione comune)

Metil 2-({[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil}amino)-3-metilbutanoato (denominazione chimica)

5F-AMB (altra denominazione)

5F-MMB-PINACA (altra denominazione)

5F-MDMB-PICA (denominazione comune)

Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil] amino]-3,3-dimetil-butanoato (denominazione chimica)

5F-MDMB-2201 (altra denominazione)

4-CMC (denominazione comune)

1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica)

4-clorometcatinone (altra denominazione)

clefedrone (altra denominazione)

N-etilesedrone (denominazione comune)

2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione chimica)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.